TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Giudice, dott.ssa Lisa Torresan,

a scioglimento della riserva,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento R.G. 11579/2025 promosso ai sensi degli artt. 2476, II comma, cc e 700 cpc

da

MATTEO TODESCO, con l'Avv. Giuliano Pavan

- ricorrente -

nei confronti di

G. & G. S.R.L., con l'Avv. Nicola Cera

- resistente -

* * *

Matteo Todesco, professatosi socio non amministratore di G&G srl, e segnatamente titolare del 30% del capitale sociale, pervenutogli in successione da parte della nonna, Gina Dal Corno vedova Marchiorello, ha proposto ricorso ex art. 700 cpc nei confronti della società, chiedendo di essere autorizzato ad accedere in via d'urgenza alla documentazione sociale della resistente e di estrarne copia, ed altresì di disciplinare le modalità di attuazione del provvedimento, anche -se ritenuto- previa nomina di un ausiliario per l'acquisizione della documentazione presso la società, fissando una penale di almeno 500,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.

Sotto il profilo del *fumus boni juris* il ricorrente ha allegato di avere appreso che, negli anni precedenti, sarebbero stati compiuti, dalla società e dai suoi amministratori, una serie di atti illegittimi, quali l'approvazione di delibere di aumento di capitale che avrebbero avuto l'effetto diluire abusivamente la partecipazione della *de cujus*, condotte per le quali si riservava, una volta esaminata accuratamente la documentazione sociale, di proporre azione di responsabilità.

Ha dunque esposto di avere comunicato alla società l'intenzione di esercitare il proprio diritto di controllo e di avere ottenuto delle risposte che dimostravano un atteggiamento ostruzionistico; precisava che la società si era riservata di esaudire le sole richieste che corrispondessero ad interessi sociali e non personalistici del socio, ed aveva poi consegnato solo una parte dei documenti richiesti , avendo subordinato l'accesso ad ulteriori documenti alla sottoscrizione di un patto di riservatezza dai

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

contenuti illegittimi, che il ricorrente si era rifiutato di accettare, pur rendendosi disponibile ad assumere un impegno alla riservatezza, di diverso tenore.

Soffermandosi dunque sulle caratteristiche del diritto di ispezione del socio ai sensi dell'art. 2476, II comma, cc, e prospettando, quanto al *periculum in mora*, il pregiudizio conseguente alla perdurante compromissione dei propri diritti di socio, anche alla luce dell'imminente scadenza del termine di prescrizione per la proposizione dell'azione di responsabilità, il ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso.

* * *

Si è costituita la società resistente, allegando che il presente ricorso si innestava in una serie di contenziosi tra le parti, e sostenendo presentasse natura ritorsiva, posto che il ricorrente avrebbe minacciato in più occasioni i soci di rivolgersi alla Guardia di Finanza, per denunciare sospette operazioni "in nero", in realtà inesistenti, o di coinvolgere le testate televisive, qualora non avesse ottenuto ragione delle proprie richieste, ritenute dalla società illegittime.

La resistente si è quindi soffermata sulla descrizione delle plurime condotte asseritamente minacciose ed illecite poste in essere dal ricorrente evidenziando, ad esempio, che Todesco si rifiutava di liberare un immobile sociale abusivamente occupato, nonostante l'ordine di rilascio intimatogli dal Tribunale di Vicenza, subordinandone il rilascio alla definizione di alcune liti successorie.

Adduceva dunque il timore che l'accesso documentale fosse preordinato ad utilizzare i documenti richiesti contro la società e che le richieste di ispezione rispondessero ad interessi extra sociali.

Confermava pertanto di avere subordinato l'accesso documentale all'assunzione di un impegno di riservatezza assistito da una penale, che tuttavia il socio ricorrente si era rifiutato di sottoscrivere.

Esponeva di avere esaudito una parte delle richieste di accesso documentale ma precisava di avere successivamente sospeso la consegna, in ragione delle condotte illecite nelle more poste in essere dal resistente, ritenendo preferibile attendere un provvedimento dell'intestato Tribunale, affinché delineasse il perimetro dell'indagine, ritenuta abusiva, sproporzionata e comunque riguardante anche documenti ultradecennali, che la società non era tenuta a conservare e che negava dunque di detenere.

Rappresentava di avere già esaudito, in passato, delle richieste documentali provenienti dal ricorrente, il quale tuttavia non si era nemmeno recato in società a ritirare i documenti estratti nel suo interesse.

Sosteneva dunque che la documentazione già messa a disposizione di Todesco nel corso del precedente accesso, unitamente a quella fornita in risposta alla richiesta di accesso oggetto del presente procedimento, fosse esaustiva, e produceva in giudizio ulteriore documentazione, di formazione successiva.

Osservava infine che, stante l'assenza di dipendenti, per esaudire le richieste di accesso del ricorrente la società era costretta a incaricare un professionista esterno ma il ricorrente si era sempre rifiutato di sostenere le relative spese.

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

Chiedeva quindi il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, di limitare il diritto del signor Todesco alla sola ispezione presso i locali della società ovvero, in ulteriore subordine, individuare (tra tutte le richieste attoree) quale fosse la documentazione che la società era tenuta a fornire a parte ricorrente, tenendo conto anche di quella già fornita, fissando per l'esecuzione un termine non inferiore a 15 giorni, e condizionando l'esercizio del diritto di accesso alla sottoscrizione di un patto di riservatezza assistito da penale.

All'udienza dell'11 giugno 2025, il procuratore di parte ricorrente dava atto di avere ricevuto una parte della documentazione e chiedeva fosse consentito ad un consulente di sua fiducia l'accesso diretto ai sistemi informatici della società, per verificare la presenza di documentazione ultradecennale.

Si riservava dunque di verificare la documentazione ricevuta e chiedeva un breve rinvio.

Il procuratore di parte resistente si opponeva ad un accesso diretto ai sistemi gestionali della società da parte di un Consulente del ricorrente.

Alla successiva udienza e nelle note autorizzate, il ricorrente individuava la documentazione non ancora ricevuta, insistendo dunque per l'accoglimento del ricorso.

* * *

Il ricorso è fondato, seppur con le limitazioni che seguono.

Il diritto di ispezione e controllo del socio di una società a responsabilità limitata sull'operato dell'organo amministrativo, ex art. 2476, secondo comma, c.c., è un diritto potestativo attribuito al socio indipendentemente dall'entità della sua partecipazione nella compagine sociale. La *ratio* è quella di permettere al socio un certo controllo dell'amministrazione sociale ed altresì di offrirgli gli strumenti per poter consapevolmente esercitare i propri diritti amministrativi. Tale diritto è quindi autonomo ed esercitabile in funzione di qualsivoglia prerogativa spettante al socio, senza che il socio richiedente sia tenuto ad esplicitare il fine per il quale egli intende esercitare il diritto di controllo e quindi "senza che il socio sia onerato di dimostrarne la utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse, e tutelabile in via d'urgenza in riferimento alla esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali" (Trib. Milano, sezione specializzata in materia di impresa, n. 5883/2017).

Il diritto di controllo del socio non amministratore si risolve in un diritto potestativo a tutela sia di diritti individuali che societari ad una corretta amministrazione ed attiene ad un diritto che inerisce alla stesso *status socii*, dal che discende che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza in materia, le sole limitazioni all'esercizio del diritto possono individuarsi nelle condotte contrarie a buona fede e correttezza, come nel caso in cui il socio chieda l'accesso a documentazione non per fini strettamente informativi ma "al solo scopo di ostacolare l'attività sociale" (Trib. Roma, sezione specializzata in materia di imprese, n. 3262 – 2 /2017).

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

Trattandosi tuttavia di limitazioni che vanno ad incidere su di un diritto potestativo del socio, sulla società che intenda provare il carattere meramente emulativo dell'esercizio del diritto di accesso da parte del socio, grava un particolare onere probatorio.

Sul punto, condivisibile giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che "mentre al socio, per ottenere tutela cautelare, è sufficiente fornire un sommario fondamento alla deduzione dell'ostacolo o dell'impedimento frapposto della società all'esercizio di quel diritto, la società, se vuole legittimamente insistere nel diniego, deve fornire elementi - quanto meno a livello di *fumus boni iuris* - a sostegno del dedotto comportamento abusivo del socio, trattandosi appunto di fatto che circoscrive od addirittura elide il diritto altrui." (così Trib. Milano, sezione specializzata in materia di imprese, n.17321/2013), come ad esempio potrebbe accadere nel caso in cui l'istanza di accesso documentale fosse preordinata ad acquisire documenti di natura riservata, quali il *know how* della società, da parte da un socio che esercita attività in concorrenza con quella della società stessa, a scopi anti concorrenziali.

* * *

Ciò premesso, nel caso in esame il socio ricorrente ha fatto valere il proprio legittimo diritto di accesso invocando da un lato la necessità di verificare in generale la correttezza della gestione sociale, come è nelle sue facoltà, dall'altro la necessità di verificare l'operato degli amministratori in relazione a particolari condotte, ritenute illecite, per le quali ancora è pendente il termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

La richiesta appare dunque prodromica a tutelare i propri diritti di socio e sarebbe legittima anche laddove fosse funzionale a predisporre le proprie difese nell'ambito delle controversie pendenti contro altri soci o la società, purché in modo legittimo e non abusivo.

La società ha addotto il timore che di tali documenti il ricorrente possa fare un uso ritorsivo in danno alla società, divulgandoli a fini di mera turbativa a soggetti terzi, quali le Autorità Giudiziarie o le testate televisive.

La documentazione in atti effettivamente dà conto dell'esistenza di un acceso contrasto tra le parti ed altresì di alcune comunicazioni, rivolte dal ricorrente ai soci, nel quale egli minaccia la società di rivolgersi alla Guardia di Finanza al fine di denunciare presunti illeciti, comunicazioni spesso connotate da epiteti ingiuriosi, che denotano un atteggiamento minaccioso, offensivo e irrispettoso, per nulla consono ad una costruttiva e civile dialettica tra parti (doc. n. da 7 a 10, oltre ai documenti depositati in allegato alla nota del 09/07/2025).

Ebbene, tali condotte, per le quali la resistente ha già dato atto di avere avviato le iniziative giudiziarie ritenute opportune a tutelare i propri diritti, non sono tuttavia sufficienti a negare *tout court*, allo stato, l'accesso documentale richiesto dal ricorrente, non essendo precluso al socio di utilizzare documenti sociali anche al fine di far emergere degli illeciti di natura fiscale o finanziaria posti in essere dagli amministratori, qualora effettivamente esistenti, salvi i profili di responsabilità civile e penale di chi li

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

utilizzi a fini abusivi o calunniosi. Va in ogni caso rilevato che, in base quanto allegato dalla resistente, il ricorrente ha successivamente desistito dal proprio intento a seguito di chiarimenti intercorsi tra le parti attraverso i loro legali (pag. 11 comparsa di costituzione).

Ritiene tuttavia il Giudice che, tenuto conto dell'elevato grado di conflittualità tra le parti, e considerate le minacce di diffusione al pubblico dominio di notizie societarie, sia legittima l'istanza di parte resistente di condizionare il rilascio dei documenti alla sottoscrizione, da parte del ricorrente, di un impegno di riservatezza, i cui contenuti ben possono essere corrispondenti a quelli enucleati nel doc. n. 16 di parte ricorrente, prevedendo però anche il pagamento una penale di euro 500,00 per ogni documento dovesse essere divulgato, anche per interposta persona, a testate giornalistiche o radio televisive o comunque reso di pubblico dominio, con qualsiasi mezzo, compresa la pubblicazione *on line* o su profili social.

* * *

Venendo dunque alla concreta individuazione dei documenti per i quali consentire l'accesso, va ora rilevato che il ricorrente ha dato atto di avere ricevuto, seppur dopo la proposizione del ricorso, una parte dei documenti richiesti ed ha elencato, nelle note autorizzate in vista dell'udienza ex art. 127 ter cpc del 9 luglio 2025, i documenti mancanti, come individuati nell'elenco stesso.

Prima di procedere all'esame delle singole richieste, si ritiene opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 2220 cc, le scritture contabili e i documenti quali fatture, lettere e telegrammi, devono essere conservati dall'imprenditore per 10 anni: l'art. 2220 cc non menziona espressamente gli estratti conto bancari, ma il termine decennale può estendersi anche a tale documento, trattandosi anche in tale caso di un documento contabile che la stessa Banca non è tenuta a conservare oltre il decennio ex art. 119 TUB, essendo dunque precluso agli stessi amministratori di attivarsi nei confronti dell'Istituto Bancario dopo il decennio per ottenerne una copia.

La limitazione temporale non può invece valere per i contratti, i bilanci ed i libri sociali obbligatori, per i quali non è previsto un termine di conservazione.

Da quanto sin qui esposto consegue che non potranno trovare accoglimento le istanze del ricorrente aventi ad oggetto documentazione contabile o bancaria anteriore al decennio che la società abbia dichiarato di non avere conservato oltre il termine di legge, non potendosi estendere il diritto di informazione del socio sino a comprendere l'accesso a documentazione che la società non è più tenuta a conservare, e non essendovi alcun elemento che possa indurre a sospettare che, nel caso in esame, l'affermazione della società non sia veritiera.

Nemmeno può trovare accoglimento l'istanza del ricorrente, volta ad ottenere l'autorizzazione in favore di un proprio consulente tecnico ad accedere direttamente ai server sociali per poter verificare la presenza della documentazione, posto che il diritto accordato al socio ex. art 2476, II comma, cc, di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare libri e documenti sociali, può essere

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

fatto valere nei confronti della società e, per essa, dei suoi amministratori, non attribuendo, invece, un accesso diretto alla documentazione sociale da parte dei soci tramite ispezione dei locali.

* * *

Premesso quanto sopra, si procederà ora ad analizzare partitamente la documentazione richiesta da parte ricorrente seguendo l'ordine espositivo numerico prospettato nella nota depositata in data 08.07.2025:

Punto 1): la società ha dichiarato che i bilanci dal 2009 al 2012 non sono reperibili (pag. 16 memoria di costituzione) ma allo stato tali dichiarazioni non risultano esaustive, non avendo la società negato di averli redatti e successivamente adempiuto agli obblighi pubblicitari previsti dalla legge e quindi non risultando allo stato del tutto inesigibile l'obbligo di consegna; sussiste dunque il diritto del ricorrente a visionare ed estrarre copia di tali documenti;

Punti 2, 3, e 4): la richiesta non può essere accolta perché riguarda documenti contabili di formazione ultradecennale;

Punto 5) la richiesta del ricorrente può essere accolta limitatamente ai seguenti documenti:

- atti, contratti, garanzie rilasciate da G&G ed in generale inerenti la procedura Stif; documentazione, (es. contabili bancarie, corrispondenza, contratti ecc.) connessa alla formazione del debito di G&G Srl verso il socio Unica Srl, per circa euro 1 milione al maggio 2023 sia per i versamenti bancari operati da Unica, sia delle altre operazioni coinvolgenti i soci e terzi (es. società Berica Finanziaria, IK Finanziaria) che hanno portato a tale debito;
- in relazione alla cessione a Nai , la relazione prodotta come doc. n. 19 può essere ritenuta, in fase cautelare, esaustiva, sussistendo tuttavia il diritto del ricorrente a visionare ed estrarre copia dei seguenti documenti, di cui si è lamentata la mancata consegna:

 - preliminare/impegno sottoscritto con Nai citato nel verbale del 15/4/2020;
 - copia rogito di vendita dell'immobile : parte ricorrente ha precisato che l'atto di compravendita non è stato ancora fornito da controparte e che il file TXT contiene un contratto diverso con tale Mare Azzurro S.r.l.; sul punto parte resistente non ha replicato in modo esaustivo e pertanto l'istanza relativa a tale documento va accolta.

 Quanto invece alla copia della fattura n. 8 per 610.000€, del 21/04/2020; fattura/doc. F320/----8 per 610.000 €, va rilevato che parte ricorrente, nella nota autorizzata del 02/07/2025, ha prodotto scheda contabile e offerto dei chiarimenti in relazione all'istanza , deducendo che la fattura richiesta da controparte non esiste ma che la scheda contabile rappresenterebbe un'operazione di *reverse charge*: Le spiegazioni di parte resistente appaiono , in sede cautelare, esaustive al fine di giustificare l'inesistenza del

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

documento richiesto, salve le diverse contestazioni che parte ricorrente potrebbe eventualmente svolgere in relazione all'erronea temuta della contabilità, dal che discende che in relazione a tale documento la domanda di parte ricorrente non può essere accolta;

- contratti e documentazione connessa, purché di natura contrattuale e non contabile (essendo per la documentazione contabile decorso il termine decennale per la conservazione), connessa alle riduzioni della voce di bilancio "debiti verso soci per capitale da rimborsare" intervenute il 31/12/2010 per euro 1.445.000 ed il 31/12/2011 per euro 850.000,00;
- documentazione connessa di natura contrattuale e non contabile (essendo per la documentazione contabile decorso il termine decennale per la conservazione), relativi alla riduzione delle voci di bilancio "debiti verso soci Marchiorello Luigi/Maria Ludovica/Enrico" intervenute nel 2012, per complessivi euro 280.000 per ciascuno dei tre soci, pari a complessivi, per i tre soci, euro 840.000,00;
- quanto ai documenti inerenti le modifiche della denominazione della scheda contabile "debiti v/soci per capitale da rimborsare" (presente nei bilanci per gli anni 2008-2009-2010-2011 e progressivamente ridotta nel periodo predetto da circa euro 2,5 milioni a circa euro 105 mila al 31/12/2011) avvenuta in sede di apertura dei conti del bilancio 2012, ove il saldo residuo dello stesso (pari appunto a circa euro 105 mila, a seguito del suo sostanziale azzeramento) è stato (ri)denominato "debito v/socio Dal Corno Gina" , va rilevato che il decorso del termine di legge per la conservazione dei documenti contabili non esonera la società dal relazionare il socio circa le operazioni sottese alle modificazioni delle schede contabili, che risultano dal bilancio; sussiste dunque il diritto del socio ad ottenere una relazione sintetica ma esaustiva sulle ragioni sottese a tali modificazioni;

Punto 6) parte resistente ha dichiarato di non avere reperito la perizia di valutazione 2008, pertanto, salvi i profili di eventuale responsabilità per l'irregolare tenuta della documentazione societaria, la richiesta va rigettata;

Punto 7) la richiesta di parte ricorrente riferita agli aumenti di capitale del 2012 e 2013 merita accoglimento, posto che il diritto del socio non necessariamente deve essere preordinato ad un interesse sociale, avendo peraltro il socio chiarito che intende verificare la correttezza delle operazioni non tanto per impugnare le relative delibere (i cui termini di impugnazione sarebbero, secondo parte resistente, scaduti) ma al fine di valutare la proposizione di un'eventuale azione di responsabilità. Sussiste dunque il diritto del ricorrente ad esaminare ed estrarre copia dei seguenti documenti. Sussiste dunque il diritto del ricorrente ad esaminare i seguenti documenti:

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

- documentazione societaria a supporto: (i) della sottoscrizione e del versamento del capitale sociale e del sovrapprezzo oggetto della delibera del 05/07/2012 da parte del nuovo socio Unica Srl; (ii) della mancata sottoscrizione da parte dei soci opzionari,
- documentazione a supporto: (i) della titolarità e provenienza, in capo ai signori Marchiorello Dal Corno Luigi, Marchiorello Maria Ludovica e Marchiorello Enrico, dei finanziamenti soci oggetto di rinuncia di cui alla delibera del 21/02/2013, (ii) della rinuncia alla sottoscrizione da parte del socio Dal Corno Gina,

Punto 8) quanto ai rapporti tra soci e parti correlate (tra cui, a titolo esemplificativo, i soci signori Luigi Marchiorello, Maria Ludovica Marchiorello, Enrico Marchiorello, Dal Corno Gina, Unica S.r.l. e Berica Finanziaria, IK Finanziaria, Ca Dolce, Stif), va rilevato che la documentazione depositata in data 02.07.2025 riguarda esclusivamente tre cessioni di credito e si ritiene, allo stato, non esaustiva; sussiste dunque il diritto del socio di ottenere, da parte della società, una relazione che descriva in modo competo ed analitico le operazioni intercorse con le parti correlate per il periodo dal 2010 ad oggi; sussiste inoltre il diritto di esaminare ed estrarre copia dei contratti/corrispondenza/giustificativi a supporto delle operazioni intercorse tra la società e i propri soci o parti correlate;

Punto 9) in relazione ai bilanci aziendali analitici Stif, se e in quanto presentati, per il periodo dal 2010 al 2023, ed ai bilanci aziendali analitici Ca Dolce 2010 e 2011, va osservato che parte resistente ha chiarito che la società STIF non è più partecipata da G&G e che pertanto la documentazione non è reperibile. Si ritiene allo stato esauriente la risposta e non meritevole di accogliento la relativa istanza;

Punto 10) per quanto riguarda la copia libri delle decisioni dei soci ed libro verbali del Consiglio di amministrazione dal 1/1/2010 ad oggi, parte resistente ha chiarito che alcune delle pagine dei verbali sono state annullate ed ha precisato di non essere in possesso di documentazione antecedente a quella già esibita. Salve le eventuali responsabilità connesse agli obblighi di regolare tenuta e conservazione dei libri sociali, l'istanza di parte ricorrente avente ad oggetto tali documenti non può dunque essere accolta; può invece essere accolta l'istanza avente ad oggetto la copia della documentazione a supporto della data di vidimazione del libro consegnato, che si presenta quale accessoria alla documentazione richiesta nel ricorso introduttivo e che parte resistete ha affermato essere in corso di reperimento nella memoria 02.,07.2025;

Punto 11) in relazione alla copia degli avvisi di convocazione delle assemblee e delle deleghe per la partecipazione alle assemblee agli atti della Società, dei fogli presenza dei soci per tutte le assemblee dal 2010 ad oggi, parte resistente nulla ha replicato al fine di giustificare la mancata produzione e pertanto l'istanza merita accoglimento;

Punto 12) per quanto concerne le operazioni avvenute nel conto contabile Banca c/c in data 01.01.2020, 28.02.2020 e 10.09.2021, va rilevato che parte resistente, nella memoria del 02.07.2025, ha offerto delle spiegazioni oltremodo generiche, prive di alcun supporto documentale: sussiste dunque il

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

diritto del ricorrente ad ottenere dettagliate informazioni e ad esaminare ed estrarre copia della documentazione sottesa a tali operazioni, ove esistente;

Punto 13) parte ricorrente ha dato atto che la richiesta è stata evasa in data 02.07.2025.

* * *

Premesso quanto sopra in relazione al *fumus boni juris*, ritiene il Giudice sussista anche il *periculum in mora*: ed invero, l'urgenza , per il ricorrente, di ottenere l'accesso alla documentazione richiesta appare confermata dalla necessità di verificare la correttezza della gestione dell'organo amministrativo prima della scadenza del termine di prescrizione dell'azione sociale.

Alla luce di quanto esposto il ricorso va accolto in relazione alla documentazione come sopra delimitata, sussistendone i requisiti di legge.

Per l'effetto, va ordinato a G& G srl di consentire a Matteo Todesco la consultazione dei documenti meglio elencati in dispositivo, ponendo a sua disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile ivi elencata, nonché consentendo al ricorrente, anche tramite professionisti di fiducia, di estrarre copia a proprie spese dei documenti stessi.

L'ordine che precede va tuttavia subordinato alla sottoscrizione, da parte del ricorrente, dell'impegno di riservatezza di cui al doc. n. 16 prodotto dal ricorrente stesso, assistito dalla penale sopra indicata, che verrà meglio riportata in dispositivo.

Va poi chiarito che le spese sostenute per l'estrazione delle copie sono a carico di parte ricorrente.

Va infinei fissata una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti, nei limiti in cui si tratti di documenti esistenti o dei quali non si sia giustificata l'inesistenza o mancata reperibilità, o nella consegna delle relazioni informative meglio dettagliate in dispositivo.

Tenuto conto della necessità di concedere alla società dei tempi congrui per il reperimento dei documenti e per la redazione delle relazioni informative, la penale decorrerà a far data dal 26 ottobre 2025.

Considerati i reciproci profili di soccombenza, si ritiene sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

- Ordina alla società G&G srl di consentire a Matteo Todesco la consultazione dei documenti di seguito elencati, ponendo a sua disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile richiesta, nonché di consentire al ricorrente, anche tramite professionisti di fiducia, di estrarre copia a proprie spese della seguente documentazione:

i. bilanci dal 2009 al 2012;

ii. atti, contratti, garanzie rilasciate da G&G ed in generale inerenti la procedura Stif; documentazione, (es. contabili bancarie, corrispondenza, contratti ecc.) connessa alla formazione del debito di G&G Srl verso il socio Unica Srl, per circa euro 1 milione al maggio

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

2023 sia per i versamenti bancari operati da Unica, sia delle altre operazioni coinvolgenti i soci e terzi (es. società Berica Finanziaria, IK Finanziaria) che hanno portato a tale debito;

iii. preliminare/impegno sottoscritto con Nai citato nel verbale del 15/4/2020;

iv. copia rogito di vendita dell'immobile contratti e documentazione connessa, purché di natura contrattuale e non contabile, connessa alle riduzioni della voce di bilancio "debiti verso soci per capitale da rimborsare" intervenute il 31/12/2010 per euro 1.445.000 ed il 31/12/2011 per euro 850.000

v. documentazione di natura contrattuale e non contabile relativa alla riduzione delle voci di bilancio "debiti verso soci Marchiorello Luigi/Maria Ludovica/Enrico" intervenute nel 2012, per complessivi euro 280.000 per ciascuno dei tre soci, pari a complessivi, per i tre soci, euro 840.000;

vi. relazione sintetica ma esaustiva sulle ragioni sottese alle modifiche della denominazione della scheda contabile "debiti v/soci per capitale da rimborsare" (presente nei bilanci per gli anni 2008-2009-2010-2011 e progressivamente ridotta nel periodo predetto da circa euro 2,5 milioni a circa euro 105 mila al 31/12/2011) avvenuta in sede di apertura dei conti del bilancio 2012, ove il saldo residuo dello stesso (pari appunto a circa euro 105 mila, a seguito del suo sostanziale azzeramento) è stato (ri)denominato "debito v/socio Dal Corno Gina";

vii. copia della documentazione a supporto della data di vidimazione dei libro delle decisioni e del libro dei verbali del CdA;

viii. copia degli avvisi di convocazione delle assemblee e delle deleghe per la partecipazione alle assemblee agli atti della Società, dei fogli presenza dei soci per tutte le assemblee dal 2010 ad oggi;

- Fissa una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti, nei limiti in cui si tratti di documenti esistenti o dei quali non si sia giustificata l'inesistenza, ovvero per ogni giorno di ritardo nella consegna delle relazioni informative meglio dettagliate asl capo che precede, con decorrenza dal 26.10.2025 (da intendersi euro 50,00 giornalieri anche nel caso di più violazioni);

- Subordina l'esecuzione dell'ordine e il pagamento della penale che precedono, alla sottoscrizione, da parte del ricorrente, di un impegno di riservatezza, dai contenuti corrispondenti al doc. n. 16 di parte ricorrente, che contenga anche l'obbligo del ricorrente di versare una penale di euro 500,00 per ogni documento dovesse essere divulgato, anche per interposta persona, a testate giornalistiche o radio televisive o comunque reso di pubblico dominio, con qualsiasi mezzo, compresa la pubblicazione *on line* o su profili social;

- Compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Venezia 26 settembre 2025

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

Il Giudice designato

Dott.ssa Lisa Torresan

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd